

**Ordinanza sulla repressione dei rumori molesti e inutili**  
(del 16 agosto 2011)

IL MUNICIPIO DI SORENGO

visti

- la Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente, del 24 marzo 2004 (LaLPAmb);
  - il Regolamento generale della Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente, del 17 maggio 2005 (RLaLPAmb);
  - il Regolamento di applicazione dell'Ordinanza federale contro l'inquinamento fonico, del 17 maggio 2005 (ROIF);
  - il Regolamento di applicazione dell'Ordinanza federale concernente la protezione del pubblico delle manifestazioni dagli effetti nocivi degli stimoli sonori e dei raggi laser, del 14 novembre 2000;
  - la Legge cantonale sull'Ordine pubblico, del 29 maggio 1941;
- richiamati l'art. 5 cpv. 2 lett. a ROIF, gli artt. 107 e 192 LOC, l'art. 23 RALOC,

**o r d i n a:**

Scopo **Art. 1** La presente Ordinanza persegue lo scopo di salvaguardare la quiete pubblica attraverso la prevenzione e la repressione dei rumori molesti ed inutili e la limitazione di quelli necessari.

Lavori agricoli e di giardinaggio **Art. 2** <sup>1</sup>Le macchine agricole e da giardino (tagliaerba, soffiatrici, nebulizzatori, macchine per il taglio della legna, ecc.) sono ammesse solo se munite di silenziatori efficaci.

<sup>2</sup>La loro utilizzazione è consentita nei giorni feriali dalle ore 07.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.30 alle ore 19.00 come pure il sabato dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.30 alle ore 18.00.

<sup>3</sup>Il Municipio può accordare deroghe come nel caso di attività agricola svolta a titolo principale.

Lavori edili **Art. 3** <sup>1</sup>Il lavoro sui cantieri deve essere organizzato in modo da limitare le emissioni foniche nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio e sopportabile sotto il profilo economico. Particolare riguardo va usato in prossimità dei luoghi di cura e di riposo (Clinica S. Anna, OTAF, Casa per anziani Al Pagnolo), delle scuole durante le lezioni, della chiesa e del cimitero durante le funzioni.

<sup>2</sup>Ai lavori edili è applicabile la Direttiva federale del 2 febbraio 2000 sui provvedimenti di costruzione e d'esercizio per limitare il rumore dei cantieri ai sensi dell'art. 6 OIF, come pure le seguenti limitazioni:

- a) ove possibile le macchine e gli attrezzi edili devono essere azionati elettricamente; in prossimità dei luoghi di cura e di riposo, scuole, chiesa e cimitero durante le funzioni, un altro genere di propulsione può essere usato solo quando l'impiego dell'elettricità non è ragionevolmente esigibile e previa autorizzazione del Municipio, su richiesta scritta e motivata;
- b) i motori a scoppio sono subordinatamente ammessi solo se muniti di silenziatori efficaci;

- c) i compressori, le gru e gli altri macchinari devono essere costantemente lubrificati affinché il loro funzionamento sia regolare e non provochi rumori molesti. A richiesta del Municipio deve essere presentato il rapporto di manutenzione;
- d) i martelli pneumatici e le perforatrici devono essere muniti di mantello isolante;
- e) lo sparo di mine può essere autorizzato dal Municipio, su richiesta scritta e motivata, quando siano osservate tutte le prescrizioni in materia;
- f) non è consentito far girare a vuoto, inutilmente, qualsiasi macchina edile che produce rumore.

<sup>3</sup>L'esecuzione di lavori edili con macchinari e utensili rumorosi è vietata dalle ore 19.00 alle ore 07.00 e dalle ore 12.00 alle ore 13.30, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì.

<sup>4</sup>Il proprietario, il direttore dei lavori e le imprese esecutrici o gli incaricati dell'esecuzione delle opere sono responsabili per il rispetto sul cantiere o sul lavoro delle presenti disposizioni. In caso di inosservanza il Municipio può ordinare l'adozione di adeguate misure di protezione, quali l'uso di rivestimenti assorbenti o di altri accorgimenti idonei per ridurre i rumori, limitare l'esecuzione dei lavori a determinati periodi e orari o ordinare la sospensione dei lavori. È riservata la procedura di contravvenzione.

<sup>5</sup>In casi particolari il Municipio, tenuto conto dei diversi interessi, può concedere deroghe su richiesta scritta e debitamente motivata.

Esercizi pubblici

**Art. 4** <sup>1</sup>L'attività degli esercizi pubblici, delle sale d'intrattenimento e simili, come pure il comportamento dei loro utenti non devono essere fonte di disturbo per il vicinato.

<sup>2</sup>Il Municipio può ordinare gli opportuni provvedimenti (sia gestionali che edilizi) volti a limitare le emissioni moleste, quali ad esempio il divieto delle attività rumorose, la creazione di un servizio di sorveglianza interno e esterno, o in caso di inadempimento, imporre orari di chiusura anticipata dell'esercizio pubblico.

<sup>3</sup>Restano inoltre riservati provvedimenti fondati sulla legge edilizia cantonale, in particolare in caso di emissioni moleste che possono determinare un cambiamento di destinazione dell'oggetto.

Apparecchi per la riproduzione del suono

**Art. 5** <sup>1</sup>Gli apparecchi di riproduzione e amplificazione del suono possono essere usati soltanto all'interno degli edifici e entro i limiti normali, tali da non disturbare il vicinato. Sono riservate le disposizioni di cui all'art. 6.

<sup>2</sup>Dopo le ore 23.00 i suoni devono essere ridotti in modo tale da non essere percepiti da terzi.

<sup>3</sup>Su tutto il territorio comunale é vietato l'impiego di altoparlanti fissi o installati su veicoli a scopo commerciale o pubblicitario.

Manifestazioni  
pubbliche e feste

**Art. 6** <sup>1</sup>L'organizzazione di una manifestazione occasionale di qualsiasi genere (come ad esempio gare, sagre, feste, concerti, comizi, giochi all'aperto e attività sportive) é soggetta ad autorizzazione municipale.

<sup>2</sup>Se é previsto l'uso di apparecchi e impianti per la riproduzione del suono, ciò deve essere indicato al momento della domanda d'autorizzazione della manifestazione.

<sup>3</sup>L'uso degli apparecchi per la riproduzione del suono necessari alle manifestazioni stesse é ammesso, previa autorizzazione del Municipio, nei limiti delle normative federali e cantonali. Restano inoltre riservate le disposizioni dell'art. 73 RegCom.

<sup>4</sup>La richiesta scritta deve pervenire al Municipio almeno 2 settimane prima dell'evento, ma in ogni caso prima che vengano assunti impegni vincolanti per l'organizzatore.

<sup>5</sup>Resta riservata l'applicazione del Regolamento cantonale di applicazione dell'Ordinanza federale concernente la protezione del pubblico delle manifestazioni dagli effetti nocivi degli stimoli sonori e dei raggi laser (RL 11.3.2.1.4).

Fuochi d'artificio,  
petardi, ecc.

**Art. 7** <sup>1</sup>L'accensione di fuochi d'artificio, lo sparo di mortaretti, bombette e castagnette, ecc., all'infuori dalle festività in cui tali pratiche rientrano nelle tradizioni o nelle consuetudini locali, sono vietati su tutto il territorio giurisdizionale del Comune.

<sup>2</sup>Deroghe al presente disposto potranno essere concesse dal Municipio in occasioni di spettacoli pirotecnici pubblici e/o privati.

<sup>3</sup>Restano riservate il Regolamento cantonale di applicazione dell'Ordinanza federale concernente la protezione del pubblico delle manifestazioni dagli effetti nocivi degli stimoli sonori e dei raggi laser come pure disposizioni emanate di volta in volta dal Municipio.

Animali

**Art. 8** <sup>1</sup>I detentori di animali devono vigilare affinché gli stessi non arrechino disturbo a terzi, in particolare non devono disturbare la quiete notturna.

<sup>2</sup>In caso di ripetuta molestia il Municipio può ordinare al detentore l'allontanamento degli animali.

Veicoli a motore

**Art. 9** <sup>1</sup>I L'uso di veicoli a motore non deve cagionare alcun rumore evitabile, specialmente in prossimità dei luoghi di cura e di riposo e durante le ore notturne, tra le ore 23.00 e le ore 07.00.

<sup>2</sup>È segnatamente vietato:

- a) usare in modo continuo e inadeguato l'avviamento e far girare a vuoto il motore di veicoli fermi;
- b) far girare a regime elevato il motore a vuoto o circolare con innestate inutilmente le marce più basse;
- c) accelerare in modo smodato, soprattutto al momento della partenza;
- d) effettuare continui inutili giri all'interno delle località;

- e) circolare troppo rapidamente con carico sciolto o con rimorchi, nelle curve e in salita;
- f) caricare e scaricare veicoli senza precauzioni e trasportare carichi rumorosi senza fissarli o senza isolarli;
- g) utilizzare a volume elevato ed eccessivo gli apparecchi di riproduzione del suono installati nel veicolo, come pure sbattere le portiere, il cofano, rispettivamente il baule e simili, l'uso non indispensabile e il richiamo tramite segnalatori acustici.

<sup>3</sup>Restano riservate le norme della legislazione federale e cantonale sulla circolazione stradale.

Sirene e impianti  
d'allarme

**Art. 10** <sup>1</sup>È vietato l'uso di sirene, apparecchi segnalatori, impianti di chiamata e simili quando possono essere sentiti fuori dall'edificio o dall'area a cui sono destinati.

<sup>2</sup>Per gli impianti di allarme (auto, immobili) la durata massima del richiamo acustico udibile dall'esterno è fissata in cicli di 30 secondi al massimo su un arco di tempo complessivo non superiore a 5 minuti.

Contravvenzioni

**Art. 11** Le contravvenzioni alla presente Ordinanza sono punite con una multa fino a Fr. 10'000.- secondo la procedura disciplinata dagli artt. 145 ss. LOC.

Provvedimenti

**Art. 12** <sup>1</sup>Il Municipio, direttamente o per il tramite della Polizia comunale o di altri Servizi comunali, provvede d'ufficio o su denuncia privata all'applicazione della presente Ordinanza.

<sup>2</sup>Gli ordini emanati dal Municipio, dalla Polizia comunale o da altri Servizi comunali, possono essere accompagnati dalla comminatoria prevista dall'art. 292 CPS per i casi di disobbedienza a decisioni dell'autorità o dei funzionari competenti.

<sup>3</sup>È riservata la competenza in materia contravvenzionale conferita ad altre Autorità dalla Legislazione speciale federale o cantonale.

Entrata in vigore

**Art. 13** La presente Ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione.

Pubblicazione e rimedi di diritto

**Art. 14** <sup>1</sup>La presente Ordinanza è pubblicata agli Albi comunali per un periodo di 15 giorni a norma dell'art. 192 LOC.<sup>1</sup>

<sup>2</sup>Contro le disposizioni della presente ordinanza è proponibile il ricorso al Consiglio di Stato entro la scadenza del termine di pubblicazione.

---

<sup>1</sup>Pubblicata agli Albi comunali dal 19 settembre al 4 ottobre 2011. In vigore dal 5 ottobre 2011